

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPI DI LUCRO

"SISTEMA HELIOS"

STATUTO

CAPO I

TITOLO – SEDE E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Art . 1

E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del c.c. , un'Associazione denominata “ **ASSOCIAZIONE SISTEMA HELIOS**” con sede in Roma Via dello Statuto,44

Art . 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo, disinteressato , di sostenere e dare mutua assistenza a tutti gli Associati e a tutte quelle persone che, come gli Associati, ritengono utile farsi aiutare e tutelare nel momento della richiesta del soddisfacimento di bisogni contingenti , necessari e/o urgenti, provando così ad abolire qualsivoglia ostacolo , impedimento e difficoltà, favorendo e promuovendo, per ciò, le migliori sinergie tra le diverse professionalità operanti nel tessuto sociale, ponendole al loro servizio. Per tale scopo l'Associazione accoglierà al suo interno studiosi , operatori e cultori delle varie discipline scientifiche , umanistiche e tecniche che condividono gli scopi dell'Associazione.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà anche organizzare e realizzare , senza fini di lucro, attività editoriali rese attraverso la stampa, la radio e la televisione ,comprese le edizioni musicali e quelle audiovisive;

Inoltre l'Associazione potrà organizzare manifestazioni, congressi, convegni nazionali ed internazionali , Osservatori , Centri Studio, Corsi ed attività formative . Quanto sopra anche in collaborazione con Enti e Istituti italiani e di altri Paesi comprese le Università degli Studi e gli Organismi creditizi in generale, con Studi Professionali e persone fisiche che abbiano capacità attitudinali specifiche ed in grado di collaborare con l'Associazione.

Per quanto detto sopra, l'Associazione potrà anche concludere qualsiasi accordo o convenzione con Enti, Istituzioni ed Organismi nazionali , sopra menzionati ed internazionali ,con Studi Professionali e persone fisiche, svolgere in genere ogni attività dipendente dallo scopo sociale o ad esso connessa . dipendente e conseguente. Potrà inoltre accendere mutui e/o ottenere finanziamenti e contributi pubblici e privati, ottenere la concessione di fidi bancari, aprire conti correnti bancari e postali, tenere libretti al risparmio nonché svolgere attività commerciali quale mero supporto alle attività istituzionali previste e contemplate dal presente Statuto.

Inoltre, al fine di una migliore e proficua socializzazione tra gli Associati , l'Associazione potrà organizzare e gestire, anche in forma diretta , attività ricreative e conviviali di qualsiasi genere da svolgere nelle sedi che la stessa individuerà all'uopo.

Art . 3

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal l'Assemblea dei Soci.

A lui spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

CAPO II

MEZZI FINANZIARI E SOCI

Art . 4

Le entrate dell'Associazione sono composte da:

- a) le quote dei Soci fondatori stabilite in € 200,00= e da versare all'atto della Costituzione;
Gli stessi verseranno successivamente ed annualmente le quote stabilite dal Consiglio Direttivo per i Soci Ordinari;
- b) le quote sociali annuali d'iscrizione degli Associati che saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) i contributi spontanei degli Associati;
- d) i contributi di Enti ed Organismi pubblici e privati;
- e) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;
- f) gli eventuali proventi di gestione;
- g) ogni altra legittima entrata.

Art .5

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e quelle giuridiche, gli enti e gli organismi pubblici e privati italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente Art. 2.

I Soci si distinguono in : **fondatori , onorari, sostenitori, ordinari e fruitori**

I Soci fondatori sono quelli che aderiscono all'Associazione entro 30 giorni dalla sua costituzione. Essi verseranno comunque all'atto della loro adesione e comunque entro il termine dei 30 giorni dalla data di costituzione la quota stabilita all'Art. 4 punto a) I Soci onorari sono le persone fisiche e giuridiche che hanno dato particolare lustro alle loro attività e che si riconoscono promotori degli scopi associativi. I Soci sostenitori sono tutti coloro, sia persone fisiche che giuridiche, che sostengono , promuovono, patrocinano e sponsorizzano le finalità e le attività dell'Associazione versando liberamente contributi specifici di sostegno. Per effetto di tali liberalità, essi acquisiranno la qualifica di Socio sostenitore che verrà formalizzata dal Presidente dell'Associazione dopo aver verificato i requisiti necessari sopra detti.

I Soci fruitori sono tutti coloro che, pur aderendo all'Associazione in quanto condividono le finalità di essa, hanno però il solo e specifico interesse di ricevere, e quindi di fruire, i risultati posti in essere dalle attività tipiche dall'Associazione. I Soci Ordinari sono tutti gli altri che aderiscono all'Associazione versando le quote ordinarie di iscrizione e stabilite dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio riceverà una tessera che comproverà l'iscrizione all'Associazione.

Il Socio, per la sua ammissione e partecipazione all'Associazione, deve essere presentato al Consiglio Direttivo da almeno 3 (tre) Soci fondatori e/o ordinari, tranne nel caso di Socio onorario e sostenitore in quanto espressamente designati dal Presidente dell'Associazione . Egli deve presentare regolare istanza indirizzata al Presidente dell'Associazione contenente le sue generalità complete, la residenza e la professione che svolge nonché la richiesta di voler aderire all'Associazione. Tale istanza verrà preliminarmente esaminata da 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo i quali , attraverso una loro relazione, dovranno dare esplicito parere al Presidente dell'Associazione il quale insindacabilmente deciderà o meno di accettare l'istanza di cui sopra.

La qualità di Socio si perde per morte , dimissioni o per radiazione . Quest'ultima sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso e solamente per i seguenti casi:

- 1) aver commesso qualsiasi illecito penale, tale da comportare la pena della detenzione prevista dalla Legge ed applicata dal Giudice con sentenza di primo grado ;
- 2) aver commesso qualsiasi atto, fatto o comportamento contrario e/o lesivo al presente Statuto ed all'Associazione;
- 3) aver commesso atti e/o fatti disonorevoli diretti e nei confronti dei minorenni , degli adolescenti e degli anziani;
- 4) non aver versato per due anni consecutivi le quote sociali di iscrizione..

CAPO III

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art . 6

L'Assemblea generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta, da fare espressamente al Presidente dell'Associazione , di almeno due terzi dei Soci aventi il diritto al voto in Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A/R o con validi strumenti di comunicazione informatici ritenuti validi dalla Legge, inviati ai Soci con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni , presso la sede sociale ovvero presso qualsiasi altro locale indicato nell'avviso di convocazione.

Inoltre, l'Assemblea potrà essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta sussistono motivi di urgenza e di carattere operativo.

Il diritto al voto spetta:

- ai Soci fondatori;
- ai Soci ordinari;
- ai Soci sostenitori.

che risultano in regola col versamento delle quote sociali.

Art .7

L'Assemblea generale in seduta ordinaria

- a) delibera sull'approvazione del Bilancio annuale preventivo e consuntivo entro il 30 Aprile di ogni anno ;
- b) elegge il Presidente dell'Associazione , il Vice Presidente dell'Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea generale delibera in sede straordinaria per decidere sulle modifiche dello Statuto, della messa in liquidazione dell'Associazione e della devoluzione del Patrimonio Associativo. Inoltre delibera in sede straordinaria per decidere sulle eventuali spese di natura eccezionale e comunque sempre per quelle che comportano un impegno finanziario per un importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) e in tutti i casi di impegno finanziario superiore al Patrimonio Sociale.

Art .8

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria , saranno valide qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni straordinarie in genere e per quelle relative alle modificazioni dello Statuto ed allo scioglimento e Liquidazione dell'Associazione con conseguente devoluzione del Patrimonio Associativo, è necessaria la presenza di almeno 2 (due) terzi dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti .

I Soci non in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione non avranno diritto al voto nell'Assemblea sia in seduta ordinaria che in quella straordinaria.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare all'Assemblea tramite delega scritta, da altro socio avente diritto al voto .

CAPO IV

DEL PRESIDENTE

Art . 9

Il Presidente , eletto tra i Soci Fondatori dall'Assemblea dei Soci, ha la Rappresentanza Legale dell'Associazione , sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi e dura in carica per 3 (tre) anni. Egli è rieleggibile.

Il Presidente ha inoltre il compito di :

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale dei Soci;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo (se nominato);
- c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Il Presidente può delegare il potere di firma al Vice Presidente dell'Associazione. (se nominato dall'Assemblea dei Soci).

Egli sarà eletto con la prima Assemblea dei Soci da tenersi entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data posta in calce al presente Statuto.

CAPO V

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – DEL COMITATO ESECUTIVO – DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art . 10

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da cinque Associati aventi diritto al voto all'Assemblea stessa. Almeno quattro membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti ed eletti tra i Soci Fondatori. Esso è responsabile dell'attuazione delle delibere Assembleari e del mantenimento dei principi per cui l'Associazione è stata costituita .

Il Consiglio Direttivo:

- 1) approva i programmi di tutte le attività dell'Associazione e determina i criteri amministrativi e quelli di gestione di essa ;
- 2) predispone e sottopone all'Assemblea la relazione sull'attività svolta dall'Associazione e i Bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) elegge tra i suoi membri un Segretario;
- 4) può eleggere tra i suoi membri il Comitato Esecutivo composto dal Presidente a da 2 (due) Soci , in regola col pagamento delle quote sociali, determinandone i relativi poteri;
- 5) determina le quote associative annuali per tutte le categorie degli Associati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dell'intero Consiglio e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta .

Il Consiglio Direttivo sarà convocato con cadenze periodiche dal Presidente dell'Associazione con mezzi informatici ritenuti validi dalla Legge, nonché con raccomandata A/R almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo sarà nominato con la prima Assemblea dei Soci da tenersi entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data posta in calce al presente Statuto.

Art .11

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente di esso deve essere iscritto presso il Registro dei Revisori contabili tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Il Collegio dei Revisori:

- a) esamina i Bilanci preventivo e consuntivo;
- b) compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione riferendone all'Assemblea;
- c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull'osservanza delle Leggi e del presente Statuto;
- d) in sede di approvazione del Bilancio annuale presenta all'Assemblea dei Soci la propria Relazione di accompagnamento;
- e) formula all'Assemblea degli Associati e al Presidente dell'Associazione le dovute osservazioni sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili ;
- f) convoca l'Assemblea degli Associati in tutti quei casi nei quali riscontra la violazione delle Leggi e delle norme Statutarie.

Il Collegio dei Revisori sarà nominato con la prima Assemblea dei Soci da tenersi entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data posta in calce al presente Statuto.

CAPO VI

DURATA DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art . 12

Il Presidente, il Vice Presidente se eletto, ed i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Qualora nel corso del triennio uno o più membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili dovessero mancare ovvero diano le loro dimissioni, L'Assemblea degli Associati provvederà alla loro sostituzione secondo le modalità previste dall'Art . 7.

CAPO VII

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art . 13

L'Associazione ha la durata di anni 50 (cinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

CAPO VIII

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art . 14

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno esso si chiuderà il 31 dicembre 2008.

CAPO IX

SCIoglimento

Art . 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci , la quale nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

L'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del Patrimonio Associativo nel rispetto dei vincoli indicati dalla Legge e dallo Statuto. In ogni modo il Patrimonio Associativo non potrà mai essere ripartito tra gli Associati e dovrà essere devoluto ad altre Associazioni o Enti che promuovono finalità simili a quelle dell'Associazione.

CAPO X

CLAUSOLA ARBITRALE

Art .16

Qualsiasi controversia tra gli Associati sarà decisa secondo il parere di tre Provisori nominati dall'Assemblea, che decideranno a maggioranza assoluta entro 15 (quindici) giorni dalla data di affidamento dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle Leggi vigenti in materia di Associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

I sottoscrittori del presente Atto, oggi, versano ciascuno la somma di denaro di € 200,00 che costituisce la loro quota associativa per l'anno 2008, così come contemplato dall'Art. 4 dello Statuto e la firma in calce del presente atto ne costituisce quietanza liberatoria.

Letto , confermato e sottoscritto

Roma, 03 Settembre 2008

I Soci Fondatori